REGOLAMENTO (CE) N. 853/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1998

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 546/98, che stabilisce, per il 1998, le modalità di applicazione del regime di importazione previsto dalla decisione 97/831/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/831/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1],

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 546/98 della Commissione [3] prevede l'importazione di taluni animali vivi della specie bovina oppure di determinate carni bovine; che a norma dell'articolo 2 di tale regolamento, l'unico criterio di accesso al contingente è lo svolgimento di un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine; che quindi è necessario estendere tale criterio agli scambi di animali vivi della specie bovina;

considerando che il regolamento (CE) n. 546/98 prevede, all'articolo 3, paragrafo 3, che le domande di diritti di importazione devono essere presentate entro il 13 marzo 1998; che il regolamento (CE) n. 546/98 è entrato in vigore soltanto il 14 marzo 1998, ossia dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande; che è quindi necessario fissare nuovi termini per la presentazione delle domande di diritti di importazione e per la loro comunicazione alla Commissione;

considerando che a norma del citato regolamento i titoli di importazione sono espressi in peso carcassa; che essi possono essere utilizzati per l'importazione di animali vivi e di carni bovine; che, per l'importazione di animali vivi, per motivi di controllo appare necessario indicare, nella domanda e nel titolo, gli animali vivi sia in numero di capi che in peso vivo, adattando di conseguenza l'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

considerando che i testi tedesco e danese del regolamento (CE) n. 546/98 presentano differenze di fondo, su una serie di punti, rispetto ai testi nelle altre lingue ufficiali della Comunità; che è quindi necessario rettificare i testi tedesco e danese di tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 546/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, dopo i termini «nel settore degli scambi di carni bovine» sono aggiunti i termini «e/o di animali vivi della specie bovina».

2) All'articolo 3:

a) il testo al paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il termine di presentazione delle domande di diritti all'importazione scade il 27 aprile 1998.».

b) al paragrafo 5 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«5. Entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle domande di diritti di importazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate. La comunicazione reca l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti».

3) All'articolo 5:

a) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera:

«c) nella casella 17, oltre al numero di capi, il relativo peso vivo, che deve corrispondere a una parte o alla totalità dei diritti di importazione attribuiti all'operatore.»

b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, per il peso eccedente quello indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio a tasso intero della tariffa doganale comune in vigore il giorno di immissione in libera pratica.».

[1] GU L 348 del 18. 12. 1997, pag. 1.
[2] GU L 8 del 14. 1. 1998, pag. 1.
[3] GU L 72 dell'11. 3. 1998, pag. 8.

Articolo 2

La modifica riguarda esclusivamente il testo tedesco del regolamento (CE) n. 546/98.

Articolo 3

La modifica riguarda esclusivamente il testo danese del regolamento (CE) n. 546/98.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione